

« VOYELLES »

1. *Voyelles* è il titolo di un famosissimo sonetto di Arthur Rimbaud, del quale mi limito a riprodurre i due versi introduttivi: « A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles, / Je dirai quelque jour vos naissances latentes ». Su questa ambigua e fascinante composizione poetica, e in particolare sui v. 3 ss., esplicativi (si fa per dire) dei due iniziali, i critici hanno scritto, litigando tra loro al calor bianco, praticamente di tutto. Forse però la cosa più giusta è stata detta nel 1961 da H. Cazals: « Solo il giorno in cui il sonetto delle *Voyelles* non sarà più preso sul serio si potrà parlare seriamente di Rimbaud »¹.

Fatte le debite proporzioni, a conclusioni analoghe ritengo che debba pervenirsi per molti altri testi non poetici (tutt'altro): testi con cui noi giusromanisti ci misuriamo da anni, da decenni o addirittura da secoli. Lo ritengo oggi (confesso), diversamente da come ho fatto o avrei fatto in altri più giovani tempi, nei quali ero indubbiamente meno esperto oppure, non so, meno disincantato del mio presente².

Ciò che voglio dire è questo. Le fonti di cui disponiamo, anche quando provengono da rinomatissimi giureconsulti, non vanno certo sottovalutate, ma nemmeno vanno prese troppo sulla parola. Fermo restando che esse sono da analizzare con la massima cura (cosa che non molti studiosi di oggi invece fanno), bisogna evitare di cadere in un duplice eccesso: da un lato, quello di credere che siano manifestazioni fedeli in ogni loro stila della realtà cui si riferiscono; dal lato opposto, quello di attribuire esclusivamente a fatti corruttivi (dal mero errore di trascrizione sino alla deliberata interpolazione sostanziale) ogni sconnessione sintattica o logistica che in esse si rinvenga.

Insomma, mai mettere da parte, prima di enunciare una « diagnosi infausta », la possibilità delle approssimazioni, delle distrazioni, dei mancati controlli, delle redazioni in tempi diversi, delle autointerpolazioni successive, degli adattamenti del linguaggio tecnico a quello comune, dell'omessa revisione finale del discorso³. E mai dimenticare, aggiungo, che, se è pressoché illusorio, allo stato attuale delle nostre fonti di cognizione, individuare le precise personalità dei giuristi di Roma (posta l'ardita ipotesi che costoro siano stati, sul piano tecnico, radicalmente diversi gli uni dagli altri per influenza di loro presunte personalissime ideologie e meto-

¹ Per tutti: G. NICOLETTI, *Arthur Rimbaud*³ (1972) 274 ss., 276. ² Cito, a titolo di esempio: A. GUARINO, *La condanna nei limiti del possibile*² (1978), che sintetizza un corso universitario nel quale sono stati utilizzati, ma anche in qualche parte corretti (e addirittura criticati) gli studi talvolta troppo rigorosi da me dedicati qualche decennio prima alla complessa materia del così detto *beneficium competentiae*. ³ *Amplius*: A. GUARINO, *Giusromanistica elementare* (1989) spec. 81 ss.,

dologie), è invece doveroso rendersi conto del fatto che il loro argomentare non si rifaceva a principî prefissati (o, come suol dirsi, a « dogmi »), ma era strettamente legato alla fattispecie in esame ed implicava perciò, di volta in volta, una ricerca induttiva dei criteri di soluzione dei singoli casi, sia pur col conforto della presa in considerazione (un po' come nella moderna cultura anglosassone) dei « precedenti » piú o meno conformi e piú o meno autorevoli.

Era cioè, il romano, un diritto « casistico » (un « Fallrecht », per dirlo coi tedeschi), diritto che tuttavia non mi pare sia esatto affermare essere derivato da una escogitazione epistemica o epistemologica, come molti si compiacciono di dire⁴, ma che è forse piú acconcio, volendo proprio far uso di terminologie ricercate, ricollegare ad un ragionamento epagógico⁵.

2. Veniamo al *dunque*. Tra le « voyelles » piú note, e nel contempo piú stimolanti, di noi prosaici giusromanisti di quaggiú vi è quel passo del *liber singularis enchiridii*, attribuito da D. 1.2.2.13 a Sesto Pomponio, in cui si afferma: « *constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci* »⁶.

Che significa questa frase? Vari autori, prendendo spunto da alcune pagine di P. Koschaker⁷, sostengono (chi con maggiore, chi con minore recisione) che il diritto romano (quanto meno, quello dei periodi preclassico e classico) era un « diritto giurisprudenziale », un « Juristenrecht »,

151 ss. ⁴ In questo senso, uno per tutti: P. CERAMI, *Giurisprudenza - Scienza giuridica nel diritto romano*, in *Digesto⁴ Civ.* 3 (1993) estr. ⁵ A proposito di parole difficili, che io notoriamente non amo, è opportuno adoperarle in un manuale elementare, sempre che non sia *necessitate urgente*? È ciò che mi permetto di chiedere (pronto, prontissimo a riconoscere in amicizia il mio torto) agli autori di un recente « profilo elementare » di *Storia del diritto romano* (CERAMI, CORBINO, METRO, PURPURA, 1994), con riferimento ai punti in cui parlano (p. 180, 262) di una attività « epistemico-letteraria » della giurisprudenza romana. Non voglio drammatizzare, ma se vi è anche un minimo di verità nell'affermazione che « la nostra attuale situazione storica, in Occidente, è segnata da una progressiva regressione allo stato infantile » (di tal che, a parte altri allarmanti segnali, « i vocaboli di possesso medio, in USA, sarebbero passati da 8.000 a 2.000 »: così M. C. DEL RE, *Riti e crimini del satanismo*, n. 42 delle *Pubbl. Univ. Camerino* [1994] 408 ss.), agli studenti bisogna andare incontro dicendo (questo sí, assolutamente) cose serie, ma facendo capo (anche se l'impresa non è facile) ad un linguaggio semplice. Attenzione, carissimi amici: stando alla dotta monografia sul satanismo cui ho attinto, « la società infantilizzata regredisce ai mostri ». Cerchiamo di evitarlo, poffarbaracco. ⁶ Personalmente, io sono incline a seguire l'acuto suggerimento dello Scialoja, che legge « *in medium* » al posto di « *in melius* »: v. A. GUARINO, in *Pagine di diritto romano* 5 (1994) 319 ss. e bibliografia *ivi*. Ma in questa sede lascio deliberatamente da parte la congettura ora ricordata e faccio conto che Pomponio (o Triboniano, o chi altro) abbia davvero scritto, come risulta dalla Florentina, « *in melius* ». ⁷ P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht* (1947) 164 ss. (= *L'Europa e il diritto romano* [1962] 287 ss.).

un diritto « originato, determinato e sviluppato dalla giurisprudenza »⁸. Lo hanno detto, taluni (cito ad esempio il Lombardi Vallauri)⁹, che meglio non si sarebbe potuto. E di ciò gli studiosi del diritto di Roma non possono che essere lieti. Tuttavia, dar loro ragione, a chi si sforza di mantenersi con la testa fredda, non riesce. No.

Quanto meno, non riesce a me, e per motivi che ho più volte accennati¹⁰, incorrendo peraltro nel torto di ritenerli tanto ovvii da non doverli sviluppare e sottolineare col pennarello rosso. Primo: perché il giusromanista non può dar più peso ad una affermazione rotonda di un giurista romano di quanto ne debba dare a tutto l'insieme di dati che emerge dalle fonti a sua disposizione. Secondo: perché, ammesso che Pomponio (o chi per lui) abbia scritto che il *ius* non può fare a meno degli esperti che lo portino avanti giorno per giorno « *in melius* »¹¹, questa solenne affermazione non esclude che il diritto tiri a campare egualmente anche se, per sua sfortuna, un *aliquis iuris peritus* non intervenga quotidianamente a renderlo migliore, cioè a farlo progredire e affinare. Terzo: perché, se è indiscutibile che la giurisprudenza, a cominciare addirittura dai tempi arcaici, ha molto influito sullo sviluppo del diritto romano (e sul suo adeguamento a certi determinati interessi dei ceti dirigenti)¹², è altrettanto indiscutibile che essa, per questa o quella ragione (non conta qui discuterne)¹³, ha lavorato essenzialmente su quello che sogliamo chiamare il diritto privato, lasciando da parte quasi del tutto il diritto pubblico. Quarto: perché, vivaddio, il diritto romano, anche nelle età anteriori a quella postclassica, lo hanno fatto (direttamente o indirettamente) altresì le leggi, il senato, i magistrati giurisdicenti, i principi, le consuetudini, le prassi, le vicende complesse della politica, sicché ridurre la sua storia alla pur importantissima componente dei giuristi così detti « di professione » significa non vederlo (anzi, non volerlo vedere) a tutto tondo.

3. « O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, / Silences traversés des Mondes et des Anges: / — O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux! ».

Son le parole (in blu) della terzina conclusiva di *Voyelles*. Vallo a capire che cosa significano. Ma che importa? Un fremito sottile e inde-

⁸ CERAMI (nt. 4) 11 ss. *Adde*, per la bibliografia: M. KASER, *Das römische Privatrecht*² I (1971) 181 s. e nt. 18. ⁹ L. LOMBARDI (VALLAURI), *Saggio sul diritto giurisprudenziale* (1967), che peraltro (p. VIII) fa distinzione tra « diritto giurisprudenziale » e « momento giurisprudenziale del diritto ». Sul metodo giurisprudenziale romano, v., da ultimo: T. GIARO, *Geltung und Fortgeltung des römischen Christenrechts*, in *ZSS.* III (1994) 66 ss. ¹⁰ Da ultimo, in *Labeo* 40 (1994) 410 s.

¹¹ *V. retro* nt. 6. ¹² Ottimi spunti in un libro recente: G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano* (1994). ¹³ Mi basti rinviare a:

finibile lo danno, ed è, per mio conto, quanto basta. Mentre mi rifiuto anch'io di andare più a fondo, quanto ad allusioni e a simboli, per un sonetto di Rimbaud, mi chiedo (retoricamente): è possibile che sia presa invece tanto sul serio una qualunque frase (se pur genuina) di Pomponio? ¹⁴

ANTONIO GUARINO

*
* *
*

LEGISLATORE INTERPRETE

1. La vita del diritto è rappresentabile come un ciclo o sequenza continua concreto-astratto-concreto. Dalla tipizzazione del concreto degli accadimenti sociali (*l'id quod plerumque accidit*) si giunge all'astratto delle ipotesi normative, e da queste mediante interpretazione al concreto dell'applicazione regolativa o decisoria.

Della sequenza concreto-astratto-concreto, ci occuperemo per il nostro tema solo del secondo tratto astratto-concreto, vale a dire legge-applicazione della legge.

Lo strumento per trarre dall'astratto della legge il concreto della sua applicazione fu chiamato dai Romani *interpretatio*, vocabolo che usiamo ancora a duemilacinquecento anni dal suo conio, perché esprime con precisione lo stare in mezzo — *inter* — tra due poli tra i quali si deve realizzare un contatto. Non una riflessione teorica, ma una vicenda storica testimonia della nascita della interpretazione. Racconta il primo storico del diritto romano, Pomponio, giurista del secondo secolo d.C., che fatte (nel quinto secolo a.C.) le leggi delle dodici tavole, ci si accorse che per la loro applicazione nei tribunali, la *disputatio fori*, era indispensabile la loro *interpretatio* da parte di autorevoli giureconsulti. Nel regime di una repubblica aristocratica qual era quello di Roma fino ad Augusto, tra la legge e i giudici si interposero i giureconsulti, autori eletti della *interpretatio iuris*. I giudici erano destinatari dei loro responsi di cui le parti si fornivano per produrli in tribunale. Con l'avvento del

A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁵ (1990) *passim*. ¹⁴ Ho qui lasciato accuratamente da parte, per non destare (o ridestare) troppi scandali, l'inoscidabile frase celsina (cfr. Ulp. D. 1.1.1 pr.): «*ius est ars boni et aequi*». V. comunque (inalterato, ostinato, caparbio): GUARINO (nt. 13) 15 ss.